

REGOLAMENTO DI ACCESSO E FUNZIONAMENTO DEI RICOVERI TEMPORANEI

PREMESSA

Il presente regolamento definisce criteri e modalità di accesso ai ricoveri temporanei al fine di uniformare l'intervento, non creare disparità e garantire trasparenza ed equità di trattamento a tutti i cittadini aventi diritto.

ART. 1 – DEFINIZIONE

I ricoveri temporanei hanno l'obiettivo di sostenere il nucleo familiare sostituendolo per periodi definiti e programmati nei compiti di assistenza, al fine di consentire un sollievo ai familiari in previsione di un successivo rientro dell'anziano al proprio domicilio.

I ricoveri temporanei sono ipotizzati per la seguente casistica:

- necessità della famiglia di avere un periodo di sollievo dal gravoso carico assistenziale;
- imprevisto impedimento del caregiver e dei componenti la famiglia (malattia, ricovero, problematiche lavorative, nascita figli, ecc.);
- cambiamenti nella situazione socio-sanitaria dell'anziano tali da richiedere uno specifico intervento assistenziale e sanitario, anche a seguito di ricovero ospedaliero, che non può essere soddisfatto inizialmente dalla famiglia e comunque non gestibile a domicilio;
- assenza di rete familiare o impossibilità di attivare interventi domiciliari rispondenti alle necessità assistenziali dell'anziano.

ART. 2 – DESTINATARI

L'accesso ai ricoveri temporanei deve rispettare i seguenti requisiti:

ETA': di regola sono ammesse le domande di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti ultra sessantacinquenni. In via eccezionale possono essere ricoverate anche persone più giovani a condizione che siano affette da patologie non assistibili a domicilio e che non esistano sul territorio dell'ATS altre soluzioni assistenziali rispondenti ai loro bisogni. Per questi casi la struttura valuterà la compatibilità tra i problemi del richiedente e l'offerta assistenziale della RSA.

RESIDENZA: hanno priorità di accesso i residenti nel Comune di Nembro, successivamente i soggetti residenti nel distretto Val Seriana e quindi i cittadini residenti fuori distretto.

ART. 3 - MODALITA' DI ACCESSO

Al ricovero temporaneo si accede mediante compilazione del modulo allegato al presente regolamento (allegato 1), da consegnare all'Ufficio Segreteria della Fondazione.

L'inserimento nella RSA è sempre volontario; qualora l'utente non sia completamente consapevole, deve essere assicurato il rispetto dei diritti della persona da ricoverare

L'accettazione della domanda è subordinata alla verifica da parte della Direzione Sanitaria della Casa di Riposo della compatibilità delle condizioni fisico-psichiche del richiedente con l'offerta della struttura.

Nel caso in cui le domande superino la disponibilità dei posti, verrà stilata una lista d'attesa in base alla data di presentazione della domanda di ricovero, sempre dando precedenza ai cittadini nembresi e di seguito ai residenti nel distretto ed infine ai residenti fuori distretto. Eccezionalmente un'équipe costituita dal Presidente, dal Direttore Generale e dal Direttore Sanitario valuterà situazioni di particolare gravità.

Qualora la persona contattata rifiuti l'ingresso in RSA, sarà cancellata dalla lista d'attesa e dovrà ripresentare la domanda.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La caratteristica principale del servizio è la temporaneità del ricovero, ovvero la precisa definizione di una data di accoglimento e di una data di dimissione.

La durata del ricovero temporaneo è stabilita da un minimo di 15 gg. fino ad un massimo di 30 gg., prorogabili per altri 30 giorni. Ulteriori proroghe saranno valutate in caso di presenza di particolari esigenze sanitarie e/o socioassistenziali, della disponibilità di posti e previa valutazione dell'équipe di cui all'art. 3.

Nel caso l'ospite accolto in ricovero temporaneo sia iscritto alla lista di attesa per il ricovero definitivo, manterrà la sua posizione all'interno della lista.

Qualora l'utente in ricovero temporaneo fosse il primo nella lista di attesa per l'ingresso in R.S.A., in caso di posto disponibile gli sarà proposto il trasferimento sul posto definitivo, previa sottoscrizione del contratto di ingresso, anche prima della scadenza del ricovero temporaneo.

ART. 5 – RETTA

L'importo della retta viene stabilito, di norma annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

All'atto della conferma della data di ricovero da parte dell'Ufficio Segreteria e della sottoscrizione del contratto d'ingresso, dovrà essere versato tramite bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile un acconto pari a gg. 7 di retta.

Il saldo relativo all'intero periodo di ricovero dovrà essere pagato 10 gg. prima della data d'ingresso.

In caso di mancato pagamento il richiedente decade dal diritto di essere accolto e la Fondazione procederà all'accoglimento di altra persona.

Nel caso in cui, nel periodo intercorrente tra il versamento del dovuto e la data prestabilita di ingresso, il richiedente non possa o non voglia più fruire del soggiorno temporaneo, sul versamento effettuato verrà trattenuto l'importo pari a n. 7 giorni di retta. La trattenuta non verrà effettuata in caso di decesso del ricoverando e la cifra anticipata verrà interamente restituita.

Nell'ipotesi in cui per qualsiasi motivo (escluso il caso di decesso) l'anziano non fruisca dell'intero periodo di ricovero richiesto e rinunci formalmente al posto, verrà trattenuto l'importo pari a gg. 7 di retta.

In caso di proroga, il versamento dell'intero corrispettivo relativo al periodo di proroga andrà effettuato prima della scadenza del primo periodo di ricovero.

Nel caso in cui il pagamento della retta venga assunto interamente da un Ente Pubblico, non si applicano le disposizioni relative al pagamento anticipato.

Il giorno di ingresso e di dimissione dell'ospite sono conteggiate come giornate di degenza.

In caso di ricovero ospedaliero, la retta verrà ridotta del 10% a partire dal primo giorno di assenza.

In caso di trasferimento su posto definitivo, la differenza di retta dal giorno del trasferimento sarà accreditata con la prima retta emessa.

ART. 6 - SERVIZI OFFERTI

L'anziano ospitato in ricovero temporaneo rimane a carico del Servizio Sanitario Nazionale, mantiene il suo medico di base e medicinali, presidi medici ed ausili sono a carico del SSN.

Con esclusione di quanto sopra e degli eventuali trasporti in ambulanza o con altro servizio a pagamento, all'ospite sono garantiti tutti i servizi (infermieristico, fisioterapico, assistenziale, alberghiero, ecc.) offerti ai ricoverati in RSA a tempo indeterminato ed elencati nella Carta dei Servizi.

ART. 7 - DIMISSIONI DELL'OSPITE

Le dimissioni dell'ospite avvengono ordinariamente alla scadenza del periodo stabilito.

La Direzione potrà dimettere anticipatamente l'ospite, con preavviso formale di due giorni, qualora il comportamento dello stesso si dimostri assolutamente incompatibile con le abitudini della struttura e sia tale da arrecare grave disturbo e/o pericolo agli altri ospiti.

Il soggetto che ha sottoscritto la domanda di ammissione diviene garante nei confronti della Casa di Riposo in ordine a tutti gli adempimenti connessi all'accoglimento e alla dimissione dell'anziano.

Nembro, 31 ottobre 2024

Il Presidente
Valerio Poloni